

N. 93

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Parziale recepimento della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 maggio 2007)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui alla legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivati dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006, allegato B nel quale è indicato tra l'altro il recepimento della direttiva 2006/7/CE.

La peculiarità del provvedimento è caratterizzata dal recepimento parziale della sopra citata direttiva

Al riguardo è necessario premettere ed evidenziare che con il d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 è stata data attuazione alla direttiva 76/160/CEE relativa alle acque di balneazione. Considerato il fenomeno eutrofico con la legge n. 185 del 1993, (di conversione del decreto legge 13 aprile 1993, n.109) è stata attribuita alle Regioni la facoltà di adottare, per non oltre un triennio, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, limiti più permissivi per il parametro ossigeno disciolto di quelli indicati nel d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 a condizione che il superamento dei valori limite fissati per il predetto parametro dipendesse esclusivamente dal fenomeno dell'eutrofizzazione e subordinatamente all'adozione di un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico - sanitarie. Stante il persistere del fenomeno eutrofico è stato necessario mantenere operante la validità della disciplina prevista dalla legge 185/93 con successivi provvedimenti legislativi e da ultimo con il decreto legge n. 144 del 2004 convertito nella legge 192 del 2004.

Alcuni tratti di costa del Tirreno e dell'Adriatico e numerosi laghi sono tuttora interessati dal fenomeno dell'eutrofizzazione. Considerato che, come noto, il 1° aprile ha avuto inizio il periodo di campionamento relativo alla stagione balneare 2007, ad evitare che lunghi tratti costieri, in assenza di un concreto rischio di natura igienico - sanitaria, siano dichiarati non balneabili con ovvie conseguenze negative sull'economia turistica, si ritiene opportuno procedere al recepimento parziale (ed anticipato) della direttiva 2006/7/CE sulle acque di balneazione, inserita nell'allegato B della legge Comunitaria, che non prevede l'ossigeno come parametro utile ai fini della balneabilità, in quanto non considerato significativo ai fini sanitari.

Il presente schema di decreto legislativo costituito da due articoli, individua all'articolo 1 l'ambito di applicazione e i profili relativi all'eutrofizzazione delle acque ai fini della balneabilità.

L'articolo 2 stabilisce il termine di entrata in vigore del decreto.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, e, pertanto, non viene presentata la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti

Il provvedimento interessa circa 291,9. Km. di costa marina che è risultata idonea per il 2005 per effetto delle deroghe sulla base del monitoraggio effettuato nella stagione balneare 2006; di questi interessano Km 247 la regione Sardegna per la quale esiste uno specifico provvedimento a tempo indeterminato (Poseidonia).

I rimanenti Km. di costa sono distribuiti rispettivamente nelle seguenti Regioni:

- Lazio 5,9
- Emilia Romagna 18,9
- Veneto 20,1

Per quanto riguarda le acque lacustri, anch'esse interessate al fenomeno dell'eutrofizzazione, le regioni interessate sono:

- Lombardia
- Piemonte
- Provincia autonoma di Trento
- Veneto
- Lazio
- Umbria

I destinatari diretti sono i bagnanti e tutti gli operatori turistici (alberghi, ristoranti, stabilimenti balneazione), quelli indiretti sono costituiti dagli operatori dell'indotto nonché dagli organi di vigilanza delle regioni che, nelle zone colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione continuano ad effettuare il monitoraggio algale di I, II o III livello.

b) *Obiettivi e risultati attesi*

Con il recepimento parziale della direttiva 2006/7/CE si realizza l'obiettivo di mantenere alla balneazione lunghi tratti di costa marine e lacustri, le cui acque, pur non presentando rischi per la salute, sarebbero vietate alla balneazione in relazione ai parametri previsti dalla legge 470/1982.

c) *Impatto diretto e indiretto sulla organizzazione e sulla attività delle pubbliche amministrazioni.*

Non si rileva alcun impatto diretto o indiretto sulla organizzazione delle pubbliche amministrazioni nazionali.

d) *Impatto sui destinatari diretti*

Si richiamano al riguardo le considerazioni già svolte nel precedente punto a).

e) *Impatto sui destinatari indiretti, stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati.*

Maggiore utilizzo di strutture turistiche quali alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc..

Si prevede nel medio periodo il mantenimento, quanto meno degli attuali livelli di reddito, occupazione e crescita economica.

UFFICIO LEGISLATIVO

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

a) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non apporta variazioni di ordine sostanziale alla legislazione vigente e non presenta alcun problema di compatibilità con l'ordinamento interno, né con l'ordinamento comunitario. Al riguardo deve evidenziarsi che la Direttiva 2006/7/CE, inserita nell'allegato B della legge comunitaria 2006, reca una nuova disciplina del "sistema di monitoraggio, gestione e informazione al pubblico in materia di acque di balneazione" e non prevede l'ossigeno come parametro utile ai fini della balneabilità, in quanto non è considerato significativo ai fini sanitari.

b) Analisi delle compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

Il provvedimento non incide sulla potestà legislativa delle regioni.

c) Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Non si rilevano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste.

Allegato alla relazione tecnico-normativa

- a) *Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.*

Non risultano giudizi di costituzionalità in corso sugli argomenti trattati dal provvedimento.

- b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.*

Non risultano all'esame del Parlamento disegni di legge su analoga materia.

Roma, 29 marzo 2007

Schema di decreto legislativo recante parziale recepimento della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006;

Vista la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche, recante attuazione della direttiva 76/160/CE dell'8 dicembre 1975, del Consiglio, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Considerato che le evidenze scientifiche relativamente al parametro dell'ossigeno disciolto, di per sé considerato, non hanno mai rilevato pericoli per la tutela della salute pubblica e che conseguentemente il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 è stato più volte derogato per tale parametro;

Considerato che la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE non include più, diversamente da quanto previsto nella direttiva 76/160/CEE, l'ossigeno disciolto tra i parametri necessari per la valutazione della balneabilità delle acque;

Ritenuto pertanto opportuno procedere al recepimento anticipato e parziale della citata direttiva 2006/7/CE, garantendo comunque la salvaguardia della salute pubblica attraverso, in particolare, il controllo della crescita algale e l'informazione al pubblico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....aprile 2007;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art.1.

(Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente decreto reca disposizioni in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione.
2. Ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione del parametro dell'ossigeno disciolto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includono la prosecuzione delle attività di controllo algale e l'informazione al pubblico.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.